

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1036
Lucca, 23 aprile 2008

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI.

DAL 30 APRILE 2008

Come già riportato sul notiziario n°1032 del 3 marzo 2008, il prossimo 30 aprile entreranno in vigore le disposizioni in materia di "Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore".

La nuova normativa si fonda sul presupposto che una più efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita ed al finanziamento del terrorismo può avvenire attraverso la limitazione dell'uso del denaro contante ed una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.

Dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli assegni, il principio generale diviene, sempre dal 30 aprile 2008, quello della non trasferibilità per qualsiasi importo. L'intento, infatti, è quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.

Viene comunque consentita l'emissione di assegni in forma libera, su richiesta del cliente, per importi inferiori a 5.000 euro.

IN QUESTO NUMERO

Pag.1 Limitazioni all'uso di contante e di assegni bancari e postali

Pag.2 In arrivo il volume "Viaggio del gusto nei ristoranti della provincia di Lucca"

Pag.4 Rifiuti: ecco la deliberazione per l'albo nazionale dei gestori ambientali

Pag.2 Limitazioni all'uso di contante e di assegni bancari e postali

Pag.3 Ditta individuale: estromissione dell'immobile

Pag.4 Vai in pensione? Vieni al patronato ENASCO

L'articolo 49, quarto comma, infatti, prevede che "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera".

In quest'ultimo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni singolo assegno.

Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità delle girate è condizionata all'apposizione del codice fiscale di ogni girante, con l'obiettivo di non consentire l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno in pagamento.

Gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile 2008 per importi inferiori a 12.500 euro ed incassati a decorrere da tale data, saranno considerati regolari.

Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare comunque l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'economia e delle finanze.

I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati, anche successivamente al 29 aprile 2008 in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro; ciò comunque nei limiti indicati dall'articolo 49.

Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'ar-

ticolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l'imposta di bollo.

A partire dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante sugli assegni in forma libera è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data. La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, le banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno. La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.

Si evidenzia che l'emissione degli assegni all'ordine del traente - noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi - viene consentita esclusivamente nel caso in cui tali assegni sono girati direttamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane s.p.a. (articolo 49, sesto comma).

Anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, il principio generale è quello dell'emissione con la clausola di non trasferibilità.

Anche in questo caso, per i soli titoli di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesta, per iscritto dal cliente, l'emissione senza la clausola di non trasferibilità. Pure in tale fattispecie, è dovuta per ogni modulo un'imposta di bollo di 1,50 euro.

Su richiesta, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che hanno richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li hanno presentati all'incasso.

IN ARRIVO IL VOLUME "VIAGGIO DEL GUSTO NEI RISTORANTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA"

La casa editrice "Edizioni il Molo", ha in calendario la realizzazione di un volume dal titolo "Viaggio del gusto nei ristoranti della provincia di Lucca".

Il volume si propone di far conoscere le ricette tipiche o che contraddistinguono i singoli ristoranti che siano interessati all'iniziativa.

La casa editrice ci tiene a sottolineare che le ricette saranno di facile consultazione così come le caratteristiche dei ristoranti partecipanti, al suo interno una pagina sarà dedicata a esaltare le peculiarità del locale, la pagina a fianco riporterà la ricetta scelta a insindacabile giudizio del titolare.

Ogni ristorante interessato alla sua presenza nel libro può contattare direttamente la Edizioni il Molo al numero 0584/963275.

DITTA INDIVIDUALE: ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE ENTRO IL 30 APRILE 2008

La legge finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale.

La disposizione ripropone l'agevolazione prevista dalla legge

- n. 413/1991 n. 449/1997
- n. 133/1999 n. 448/2001

L'estromissione spetta a tutti gli immobili posseduti dall'impresa individuale alla data del 30 novembre 2007.

Rientra l'immobile strumentale

- per destinazione utilizzato direttamente ed esclusivamente per l'impresa
- per natura - categorie catastali B, C, D, E, e A/10 - non utilizzato ma dato in locazione a terzi o adibito promiscuamente all'esercizio dell'impresa.


E' possibile estromettere l'immobile in contabilità ma dato in locazione nell'ambito dell'affitto di azienda da parte dell'impresa individuale.

Sono esclusi gli immobili:

- beni merce
- ad uso abitativo anche se indicato nell'inventario o registro cespiti
- in leasing al 30 novembre 2008 – salvo diversa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

È un soggetto interessato la ditta individuale che:

- al 30 novembre 2007 possiede l'immobile
- al 1° gennaio 2008 è ancora titolare di partita IVA
- opera l'estromissione entro il 30 aprile 2008
- compila il quadro RQ di UNICO 2008
- versa la 1° rata entro il 31 luglio 2008 – termine di invio di UNICO 2008.



L'imprenditore individuale deve versare una imposta sostitutiva IRPEF-IRAP nella misura del 10% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto.

Qualora l'immobile sia stato acquistato con IVA, l'estromissione comporta l'imposta sostitutiva pari al 30% dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota 20%.

Per quanto riguarda i versamenti il 40% dell'imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione 2007. La quota residua del 60% si versa:

- 50% entro il 16 dicembre 2008
- 50% entro il 16 marzo 2009

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti agli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Il valore normale è pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori alla rendita catastale o dalla procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

Esempio:

- valore normale = rendita catastale rivalutata 150.000 euro
- meno valore residuo da ammortizzare 50.000 euro
- differenza 100.000 euro x 10% = 10.000 euro (imposta da versare)

Qualora il cespite sia anche soggetto ad IVA, l'imposta è aumentata del 30% dell'IVA (aliquota 20%) da calcolarsi sul valore normale/rendita catastale (150.000 euro)

150.000 euro x 20% = 30.000 x 30% = 9.000

L'imposta complessiva è 19.000 euro.

RIFIUTI: ECCO LA DELIBERAZIONE PER L'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

Si rende noto che il Comitato nazionale dell'Albo gestori rifiuti ha diramato la deliberazione 3 marzo 2008 protocollo numero 01/CN/ALBO riguardante l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, integrato con le modifiche di cui al decreto legislativo 4/08. La delibera provvede a fornire direttive e indicazioni operative, al fine di rendere uniformi su tutto il territorio nazionali le disposizioni richiamate.

Ricordiamo che tale comma prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Al riguardo il Comitato dispone che le imprese di cui sopra presentano apposita comunicazione all'Albo. Tale comunicazione è reperibile presso i nostri uffici. La sezione regionale dell'Albo, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, provvederà a emettere, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il provvedimento di iscrizione.

Il Comitato fornisce inoltre precisazioni sulle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (13 febbraio 2008) stabilendo in proposito che:

- Per le richieste di iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4/08 che non sono ancora state oggetto di delibera di iscrizione da parte delle sezioni regionali, quest'ultime hanno provveduto a deliberare entro sessanta giorni dal 13 febbraio 2008.
- Le richieste di iscrizione già presentate con le modalità di cui alla deliberazione numero 1 del 26 aprile 2006, dovranno essere regolarizzate e integrate dalle imprese entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta proveniente dalla sezione regionale.

In conclusione, nella delibera dell'Albo si ribadisce che l'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari alla somma di cinquanta euro.

VAI IN PENSIONE?

VIENI AL
PATRONATO ENASCO

Un esperto sarà a tua disposizione gratuitamente.

Contatta il Patronato ENASCO presso gli uffici di
Ascom Confcommercio

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30/ 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- sabato 9-12	8-13 / 15,30-18,30 tel. 0584 962646 fax 0584 943089